

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA COMUNALE DI OLEGGIO.

Art. 1-Costituzione della Consulta.

E' istituita la CONSULTA SPORTIVA COMUNALE quale Organo consultivo e di collaborazione, con lo scopo di coadiuvare l'Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti l'attività sportiva della Città, fatta salva l'autonomia delle singole Società. Fanno parte della Consulta tutte le Associazioni ludico-sportive iscritte all'Albo comunale che abbiano sede ed operino nel territorio oleggese, senza fine di lucro nel settore sportivo.

Art. 2- Compiti della Consulta.

Spetta alla CONSULTA SPORTIVA COMUNALE di:

- a) studiare ed approfondire in ambito comunale i problemi dello Sport;
- b) promuovere, incoraggiare e pubblicizzare iniziative e manifestazioni, atte a favorire e potenziare l'attività sportiva cittadina in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- c) stendere un calendario periodico delle manifestazioni in modo da poter essere pubblicizzate e coordinate;
- d) rivolgere particolare attenzione verso la pratica sportiva intesa come momento di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico di tutti i cittadini, con particolare riferimento al settore giovanile, ai soggetti ed alle categorie più deboli;
- e) sviluppare le opportune forme di collegamento e di collaborazione tra la Civica Amministrazione, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva, la Scuola, le Forze Sociali, le Associazioni iscritte all'Albo della Consulta, le Consulte comunali;
- f) esprimere, a richiesta degli organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi non vincolanti su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione Comunale; formulare proposte, raccomandazioni o rilievi sulle materie specifiche di propria competenza;
- g) favorire contatti con i Comuni limitrofi per una eventuale programmazione sportiva a livello intercomunale.

Art. 3- Composizione della Consulta.

La Consulta Sportiva Comunale è composta:

- a) dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport all'uopo delegato, senza diritto di voto;
- b) da un rappresentante per ogni Società Sportiva o Associazione iscritte nell'apposito Albo delle Associazioni o Organizzazioni senza scopo di lucro;

- c) da un rappresentante di ogni gruppo consiliare, senza diritto di voto;
- d) dal rappresentante fiduciario CONI, senza diritto di voto.

I singoli rappresentanti delle Società o Associazioni saranno segnalati da ogni Presidente direttamente al Presidente della Consulta.

Art. 4-Durata della Consulta.

La Consulta una volta costituita è permanente e senza limiti di tempo nella sua durata.

Le Società o Associazioni Sportive che vorranno farvi parte o uscirne dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, che ne prenderà atto con apposito provvedimento deliberativo.

La Consulta si considererà di fatto sciolta se nel corso di un anno solare (a partire da quello successivo alla Sua costituzione) non si riunirà almeno una volta; di tale scioglimento il Sindaco o l'Assessore allo Sport darà comunicazione al Consiglio Comunale, che ne prenderà atto con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 5-Iscrizione e decadenza da membro della Consulta.

Al fine di ottenere l'iscrizione nella Consulta Sportiva, le Società o Associazioni dovranno presentare istanza al Sindaco.

Detta istanza darà diritto alla partecipazione alla Consulta Sportiva per dodici mesi, come uditori, trascorsi i quali entrerà a far parte della stessa a pieno titolo, verificate le presenze alla Consulta che dovranno essere minimo pari al 50% delle riunioni stabilite.

In caso di 2 assenze consecutive alle riunioni da parte di una Società, il Presidente invia la successiva convocazione mediante raccomandata, con l'avviso che l'eventuale ulteriore assenza da parte della stessa Società comporterà la decadenza dal diritto di appartenere alla Consulta. La Giunta Comunale formalizzerà l'avvenuta decadenza con apposito provvedimento deliberativo.

Art. 6-Regolamento di funzionamento.

La Consulta dovrà osservare il proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, che contiene norme riguardanti:

- convocazione delle riunioni;
- modalità delle votazioni;
- nomina del Presidente;
- nomine di altri organi di cui la Consulta eventualmente si vorrà dotare.

Il Regolamento dovrà essere approvato dalla maggioranza di due terzi dei membri della Consulta e successivamente approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Eventuali proposte di modifica del Regolamento di funzionamento della Consulta delle Associazioni verranno sottoposte alla competente Commissione Consiliare e successivamente approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 7-Modifiche al regolamento.

Il presente regolamento può essere emendato con il voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati alla Consulta.

Art. 8-Norme transitorie.

Entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento, le singole società dovranno regolarizzare l'istanza di iscrizione all'Albo delle Associazioni e domanda di partecipazione alla Consulta.

Il Sindaco o l'Assessore allo Sport, entro 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento, procederà all'insediamento della Consulta.

Fino alla nomina del Presidente, con le modalità che verranno stabilite dal Regolamento di funzionamento della Consulta, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport dallo stesso delegato.